PROCEDURE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI DEL SETTORE ALIMENTARE E PER IL RICONOSCIMENTO/ REGISTRAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (SOA)

Premessa

Dal 1 gennaio 2006 sono entrati in applicazione su tutto il territorio dell'Unione Europea un gruppo di regolamenti noto come "Pacchetto Igiene" e, in particolare, i Regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari e dei prodotti di origine animale.

Al fine di chiarire quanto stabilito dai suddetti Regolamenti e garantire al contempo uniformità e omogeneità di attuazione su tutto il territorio nazionale, la Conferenza Stato - Regioni ha approvato specifiche linee guida applicative con l'Accordo Stato-Regioni n. 2470 del 9/2/2006, che si è reso necessario integrare con successivi Accordi rispettivamente del 17 dicembre 2009 e del 29 aprile 2010, anche a seguito delle criticità operative riscontrate in fase di applicazione.

Rientra nell'ambito della sicurezza alimentare anche il Regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, nonché il Reg. (CE) n. 142/2011 recante disposizioni applicative dello stesso Regolamento (CE) n. 1069/2009. Va evidenziato che ai sensi dei citati regolamenti e, in particolare, del Reg. (CE) n. 852/2004 tutte le attività di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione e vendita, compresa la produzione primaria, sono soggette a procedura di registrazione, qualora non sia previsto l'obbligo del riconoscimento ai sensi del Reg. CE n. 853/2004.

La Giunta Regionale nel definire le procedure di riconoscimento e registrazione per le imprese del settore alimentare (delibera di G.R. n. 795/2006 - decreto dirigenziale n. 31 del 29/04/2008) applicative della normativa europea in materia di sicurezza alimentare ha già individuato le Aziende Sanitarie Locali (ASL) quali Autorità competenti ai fini dell'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di sicurezza alimentare. Analogamente sono state definite procedure per il riconoscimento degli stabilimenti e delle altre attività disciplinate dal Regolamento CE 1774/2002 (abrogato e sostituito dal Regolamento CE 1069/2009).

Il superamento dell'autorizzazione sanitaria di cui alla Legge 30/04/1962 n. 283, esplicitamente sancito dal D.Lgs. 193/07, ha consentito inoltre di definire la notifica, prevista dalla normativa comunitaria ai fini della registrazione, quale comunicazione che l'operatore presenta all'Ente competente e che attesta che l'attività viene svolta nel rispetto dei requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa comunitaria applicabile.

Analogamente, per quanto riguarda le procedure di riconoscimento degli stabilimenti ai sensi dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e 1069/2009, l'ASL quale autorità competente è il soggetto deputato a ricevere le istanze finalizzate alla concessione del provvedimento.

I nuovi accordi tra Governo Regioni e Province sopra richiamati chiariscono in maniera definitiva i criteri di semplificazione già contenuti nel provvedimento regionale e forniscono ulteriori indicazioni riguardanti particolari ambiti applicativi.

Sono nel frattempo intervenute sostanziali modificazioni normative riguardanti le modalità di semplificazione dell'Amministrazione pubblica sugli adempimenti in capo ai soggetti che intendono iniziare un'attività produttiva, nonché il ruolo dei SUAP. Infatti il DPR 160/2010 identifica (art. 2 comma 1) nello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) il soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al Decreto Legislativo del 26 marzo 2010 n.59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), specificando (art. 2 comma 2) che le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni nonché gli elaborati tecnici e gli allegati di cui al comma 1 sono presentati esclusivamente in modalità telematica;

fonte: http://burc.regione.campania.it

L'art 49 comma 4-bis. della Legge n. 1220/2010, riformulando l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituisce la Dichiarazione di inizio attività (DIA) con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) stabilendo che "Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria".

Le presenti procedure si prefiggono di racchiudere in un unico atto le procedure operative e la modulistica per il riconoscimento degli stabilimenti disciplinati dai Regolamenti (CE) n. 853/2004 e n. 1069/2009, nonché la registrazione delle attività relative alla raccolta e trattamento dei sottoprodotti di origine animale (SOA) non destinati al consumo umano ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e del Regolamento (CE) n. 142/2011.

OBBLIGO DEL RICONOSCIMENTO

Sono soggetti a riconoscimento con le modalità previste ai successivi Capitoli I e II:

- a) gli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell'allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004, salvo quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2 del citato regolamento;
- b) gli esercizi di commercio al dettaglio che effettuano operazioni allo scopo di fornire alimenti di origine animale ad altri stabilimenti, di cui alla precedente lettera a), e tale attività costituisce attività prevalente in termini di volumi, riferiti ad un valore superiore al 40% del prodotto lavorato/anno;
- c) le attività commerciali che vendono solo a dettaglianti, con consegna diretta della merce quali cash and carry limitatamente alle attività soggette a riconoscimento;
- d) i laboratori centralizzati della grande distribuzione la cui finalità principale non è la fornitura diretta di alimenti al consumatore finale;
- e) i centri imballaggio uova;
- f) gli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale (SOA) ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002.

OBBLIGO DELLA REGISTRAZIONE

a) Sono soggetti alla registrazione con le modalità previste al successivo Capitolo III gli stabilimenti disciplinati dall'art. 23, del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e del Reg. 142/2011.

CAPITOLO I

A) PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO "CONDIZIONATO" E "DEFINITIVO" DEGLI STABILIMENTI DEL SETTORE ALIMENTARE

Al fine di ottenere il riconoscimento di un nuovo stabilimento, l'operatore del settore alimentare presenta la domanda in duplice copia, di cui l'originale in bollo e una copia in carta semplice, alla Regione Campania – Settore Tecnico Amministrativo Provinciale - Assistenza Sanitaria, di seguito denominato STAP, per il tramite del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio come da Mod. 1

La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista riportata nel Mod. 2, in originale o copia, resa conforme nei modi previsti dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e succ. modifiche.

Il Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. competente per territorio, acquisita dall'operatore l'istanza di riconoscimento:

- 1. verifica la completezza della documentazione pervenuta;
- 2. entro 5 giorni (lavorativi) dal ricevimento della domanda effettua un sopralluogo ispettivo di verifica della rispondenza dello stabilimento ai requisiti strutturali (infrastrutture e attrezzature), previsti dai Regolamenti (CE) n. 852 e 853/2004 ed esprime parere favorevole al rilascio del "riconoscimento condizionato" ovvero indica, se necessario, gli eventuali interventi di adeguamento. A questo scopo, è indispensabile che ogni ASL adotti per il rilascio del parere il Mod. 5, Rev. 5 del 25/04/2012, previsto dal P.R.I. 2011 2014;
- 3. entro 2 giorni (lavorativi) dal sopralluogo ispettivo, in caso di parere favorevole, l'A.S.L. trasmette allo STAP competente la domanda in bollo, la documentazione prevista e una copia del verbale di sopralluogo;
- 4. assegna con atto formale, l'incarico al Veterinario Ufficiale responsabile dell'impianto (ciò dovrà essere fatto anche per le strutture già in possesso di riconoscimento come pure per ogni variazione di nominativo).

Settore Tecnico Amministrativo Provinciale - Assistenza sanitaria (STAP) acquisita dall'A.S.L. l'originale della domanda di riconoscimento in bollo presentata dalla ditta, unitamente al verbale di sopralluogo del Servizio Veterinario con espresso parere favorevole al rilascio del "riconoscimento" e della documentazione prevista, chiede al Settore Veterinario dell'A.G.C. Assistenza Sanitaria il numero di "riconoscimento condizionato" da attribuire allo stabilimento.

Il Settore Veterinario regionale, ricevuta la comunicazione dallo STAP provvede ad acquisire dal sistema informativo nazionale SI.NTE.SI, previo inserimento dei dati attinenti all'operatore del settore alimentare il numero di "riconoscimento condizionato" (approval Number) da attribuire allo stabilimento.

Ricavato con il principio della casualità dal sistema informativo SI.NTE.SI. il numero di riconoscimento il Settore adotta l'atto di "riconoscimento condizionato" e lo trasmette per via fax e/o posta elettronica allo STAP e al Servizio Veterinario dell'ASL. competente.

L'ASL ricevuto l'atto di "riconoscimento condizionato" (Mod. 3), lo notifica alla ditta che ha presentato la domanda di riconoscimento e ne trasmette copia, con relata di notifica, allo STAP e al Settore Veterinario.

Il "riconoscimento condizionato" è valido per un periodo massimo di **3 (tre) mesi** dalla data della notifica dell'atto alla ditta, nel corso del quale lo stabilimento può svolgere la propria attività.

Entro 3 (tre) mesi dalla data della notifica al richiedente (ditta) dell'atto di "riconoscimento condizionato", il Servizio Veterinario dell'A.S.L. effettua un nuovo sopralluogo per verificare la conformità dello stabilimento, con particolare riferimento ai requisiti gestionali

Qualora i requisiti gestionali non risultino ancora completamente soddisfatti, il Servizio Veterinario dell'A.S.L. invia al richiedente, e per conoscenza al Settore Veterinario e allo STAP competenti, una comunicazione di proroga del "riconoscimento condizionato" di ulteriori tre mesi, indicando i necessari adeguamenti ed informando la ditta che, ai sensi dell'art. 3, paragrafo b, del Regolamento (CE) n. 854/2004, non è possibile concedere ulteriori proroghe e che pertanto alla scadenza del termine, in caso di inottemperanza alle prescrizioni, l'attività sarà interdetta con revoca del "riconoscimento condizionato".

Il Servizio Veterinario dell'A.S.L. a seguito di esito sfavorevole del sopralluogo effettuato alla scadenza della proroga adotta il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività avendo cura di notificarlo alla ditta e contestualmente allo STAP e al Settore Veterinario.

Il Settore Veterinario ricevuto il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. provvede alla cancellazione dello stabilimento dal sistema informativo nazionale SI.NTE.SI. e con proprio atto procede alla revoca del numero di riconoscimento condizionato; copia del provvedimento di revoca viene trasmesso allo STAP per conoscenza ed al Servizio Veterinario dell'A.S.L. per la notifica alla ditta richiedente.

Ad esito favorevole del sopralluogo, il Servizio Veterinario dell'A.S.L. richiede allo STAP il riconoscimento definitivo; una copia della citata richiesta deve essere trasmessa al Settore Veterinario Regionale.

Lo STAP, ricevuto dal Servizio Veterinario dell'ASL la richiesta di riconoscimento definitivo, emette il relativo decreto dirigenziale. Il Servizio Veterinario dell'A.S.L. ricevuto dallo STAP il decreto dirigenziale di assegnazione del numero di riconoscimento definitivo, lo notifica al responsabile dello stabilimento che ha presentato la domanda di riconoscimento e ne trasmette copia, con relata di notifica, al Settore Veterinario Regionale ed allo STAP.

Lo STAP, contestualmente all'adozione dell'atto di riconoscimento definitivo, attraverso l'utilizzo del sistema informatico regionale "E-Grammata", invia copia del provvedimento al Settore Veterinario Regionale per consentire di completare l'iter di riconoscimento definitivo anche nel sistema informativo nazionale SI.NTE.SI.

L'iter procedurale del "riconoscimento condizionato" deve concludersi nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 100 giorni in assenza di proroga e 190 giorni in caso di proroga dei tre mesi; tale termine decorre dalla data di trasmissione al Servizio Veterinario della ASL dell'atto di attribuzione del "riconoscimento condizionato" da parte del Settore Veterinario.

In caso di revoca del "riconoscimento condizionato", la tariffa versata a favore della Regione Campania dalla ditta titolare dello stabilimento per le spese relative al riconoscimento dello stesso non è restituita alla ditta richiedente.

Non consente l'attribuzione del numero di "riconoscimento condizionato" e comporta la restituzione al Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio della domanda e della relativa documentazione, l'assenza di uno o più dei documenti previsti nella specifica modulistica.

TARIFFA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI - Per il riconoscimento degli stabilimenti disciplinati dall'allegato III al Regolamento (CE) n. 853/2004 si applica la tariffa unica di Euro 1500,00 (millecinquecento/00) da versare sul cc. postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania - Servizio Tesoreria – Napoli - codice tariffa - 2001

B) PROCEDURA PER IL "CAMBIO DI INTESTAZIONE DI STABILIMENTO RICONOSCIUTO"

Qualora siano apportate variazioni alla ragione sociale o denominazione di una ditta titolare di uno stabilimento riconosciuto o nei casi di subentro di una nuova ditta nella titolarità dello stabilimento riconosciuto (sub-ingresso nella titolarità dell'azienda, per cessione d'azienda, affitto, eredità), fermo restando l'impossibilità di effettuare tali variazioni per gli stabilimenti ancora in possesso del numero di riconoscimento condizionato, viene adottata la seguente procedura.

Il legale rappresentante della ditta titolare dello stabilimento presenta domanda in carta legale di cambio della ragione sociale e/o della denominazione della ditta (Mod. 4), in duplice copia, di cui l'originale in bollo e una copia in carta semplice, alla Regione Campania - STAP, per il tramite del Servizio Veterinario dell'A.S.L.

La domanda presentata deve essere corredata dalla documentazione prevista, in originale o copia resa conforme, nei modi previsti dall'art. 38 del D.P.R. 445/2002 e succ. modifiche.

Il **Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio**, acquisita l'istanza di variazione della ragione sociale:

- 1. verifica la completezza della documentazione allegata all'istanza;
- 2. effettua, entro cinque giorni (lavorativi) dalla ricezione dell'istanza, un sopralluogo ispettivo di verifica della rispondenza dello stabilimento ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento (Regolamenti (CE) n. 852 e 853/2004, redigendo apposito verbale e indicando, se necessario, gli eventuali interventi di adeguamento ed il termine ultimo per la loro realizzazione.

Lo STAP, acquisita dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio l'originale dell'istanza di variazione della ragione sociale e/o della denominazione di una ditta nonché, la documentazione riportata nella domanda (Mod. 4), provvede ad apportare le necessarie modifiche all'atto di riconoscimento, trasmette l'originale in bollo al Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio, per la successiva notifica al responsabile dello stabilimento che ne ha fatto richiesta.

Il Servizio Veterinario dell'A.S.L. trasmette copia della relata di notifica allo STAP ed al Settore Veterinario.

Lo STAP, contestualmente all'adozione dell'atto di variazione della ragione sociale e/o della denominazione, attraverso l'utilizzo del sistema informatico regionale " E-Grammata" invia copia del provvedimento al Settore Veterinario Regionale per consentire l'aggiornamento del sistema informativo nazionale SI.NTE.SI.

La parziale o totale assenza della documentazione prevista (Mod. 4) comporta la restituzione al competente Servizio Veterinario dell'A.S.L. dell'istanza e della relativa documentazione. In tale caso gli importi delle tariffe versate alla Regione Campania, per le spese relative al cambio di ragione sociale dello stabilimento, non sono restituiti alla ditta richiedente.

Nelle more dell'adozione a cura dello STAP dell'atto formale di voltura, ed a condizione che sia stata inviata dal competente Servizio Veterinario dell'A.S.L. allo STAP l'istanza prodotta dalla ditta subentrante nella titolarità dello stabilimento riconosciuto e completa di tutta la documentazione, la ditta potrà comunque utilizzare il riconoscimento di idoneità salvo diversa indicazione motivata da parte dell'A.S.L., della Regione o del Ministero della Salute.

Il rilievo da parte dell'Autorità Competente della mancata richiesta secondo la procedura indicata nel presente documento nei casi di variazione della ragione sociale, della denominazione di una ditta o di subentro di una nuova ditta nella titolarità dello stabilimento riconosciuto, comporta la sospensione del numero di riconoscimento e l'obbligo per la ditta subentrante, entro 10 giorni dalla

data della notifica della sospensione, di inoltro dell'istanza di variazione della ragione sociale, pena la revoca definitiva del numero di riconoscimento.

TARIFFA PER IL CAMBIO DI RAGIONE SOCIALE - DENOMINAZIONE - SUBENTRO DI UNA DITTA TITOLARE DI STABILIMENTO RICONOSCIUTO - Per il cambio della ragione sociale e/o della denominazione di una ditta titolare di uno stabilimento o nei casi di subentro di una nuova ditta nella titolarità dello stabilimento riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004, si applica la tariffa di Euro 200,00 (duecento/00) da versare sul cc. postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania - Servizio Tesoreria – Napoli, codice tariffa- 2001

C. PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE DI MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE E/O PRODUTTIVE CHE NON COMPORTANO VARIAZIONI DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO

E' necessario che tutte le modifiche strutturali e impiantistiche, apportate agli stabilimenti e rilevanti sotto l'aspetto igienico sanitario, che tuttavia non comportano nuove attività e/o prodotti oltre a quelli già previsti dall'atto di riconoscimento ma che comportano variazioni della planimetria, siano in ogni caso segnalate al Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. al fine di una verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalle norme di riferimento (Regolamenti (CE) n. 852 e 853/2004) secondo la seguente procedura:

Il Responsabile dello stabilimento, entro 20 giorni dalle modifiche apportate e dalla conclusione dei lavori, presenta una comunicazione in carta semplice (Mod. 6) alla Regione Campania - STAP per il tramite del Servizio Veterinario dell'A.S.L. specificando le modifiche introdotte.

Alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione, in duplice copia:

- 1. **planimetria aggiornata** dello stabilimento, timbrata e firmata da un tecnico abilitato, in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi;
- 2. **relazione tecnico descrittiva aggiornata** degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, alle emissioni in atmosfera e, riportante gli estremi della concessione edilizia;
- 3. certificazione di conformità urbanistica ed edilizia rilasciata dal Comune.

Il Servizio Veterinario dell'A.S.L.:

- 1. verifica la completezza della documentazione allegata;
- 2. effettua un sopralluogo ispettivo dello stabilimento per verificare che le modifiche apportate siano compatibili con i requisiti previsti dai Regolamenti (CE) n. 852 e 853/2004, redigendo apposito Verbale e indicando, se necessario, gli eventuali interventi di adeguamento ed il termine ultimo per la loro realizzazione.

Lo STAP, acquisita dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio la seguente documentazione:

- copia in originale della comunicazione relativa alle modifiche apportare allo stabilimento,
- originale del verbale di sopralluogo, corredato di relativo parere favorevole.
- copia conforme della planimetria aggiornata dell'impianto in scala 1/100 (con evidenziata la disposizione dei locali, delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi) timbrata e firmata da un tecnico abilitato,
- relazione tecnico descrittiva, aggiornata, degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, alle emissioni in atmosfera e, riportante gli estremi della concessione edilizia, ove richiesta,
- certificazione di conformità urbanistica ed edilizia rilasciata dal Comune,

prende atto delle modifiche e ne dà comunicazione al Settore Veterinario Regionale.

Gli atti relativi alle modifiche apportare allo stabilimento, compresa la planimetria devono essere sempre disponibili presso gli uffici competenti dell'ASL.

TARIFFA PER LA COMUNICAZIONE DI MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE E/O PRODUTTIVE CHE NON COMPORTANO VARIAZIONI DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO

- Per l'istruttoria della comunicazione relative alle modifiche strutturali e/o impiantistiche che non comportano variazioni dell'atto di riconoscimento, ma variazioni della planimetria, si applica la tariffa unica di Euro 100,00 (cento/00) da versare sul cc. postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania - Servizio Tesoreria – Napoli, **codice tariffa - 2001**

D. PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO A SEGUITO DI VARIAZIONI PRODUTTIVE CHE COMPORTANO MODIFICHE ALL'ATTO DI RICONOSCIMENTO

Per ogni stabilimento sono indicati sull'atto di riconoscimento l'attività ed i prodotti per cui l'impianto è stato riconosciuto idoneo.

Qualora in uno stabilimento è modificata l'attività produttiva, sia per formalizzare la cessazione delle attività dismesse, sia per attivare nuove produzioni non ricomprese tra quelle già riportate nell'atto di riconoscimento, il legale rappresentante della ditta titolare dello stabilimento riconosciuto richiede l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento.

In questi casi è adottata la seguente procedura:

Il titolare dello stabilimento presenta la domanda (Mod. 7) di modifica dell'attività produttiva in duplice copia, di cui l'originale in bollo e una copia in carta semplice alla Regione Campania - STAP per il tramite del Servizio Veterinario dell'A.S.L., corredata dalla prevista documentazione in originale o copia conforme

Il Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio:

- 1. verifica la completezza della documentazione allegata all'istanza:
- 2. effettua un sopralluogo ispettivo di verifica della rispondenza dello stabilimento ai requisiti previsti, redigendo apposito verbale e indicando, se necessario, gli eventuali interventi di adeguamento ed il termine ultimo per la loro realizzazione.

Lo STAP. acquisita dal Servizio Veterinario dell'A.S.L.:

- copia in originale della domanda di ampliamento dell'attività produttiva (nuove sezioni attività),
- originale del verbale di sopralluogo, corredato di relativo parere favorevole espresso dal Servizio Veterinario,
- planimetria aggiornata dell'impianto in scala 1/100 (con evidenziata la disposizione dei locali, delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi) timbrata e firmata da un tecnico abilitato,
- relazione tecnico descrittiva, aggiornata, degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, alle emissioni in atmosfera e, riportante gli estremi della concessione edilizia,
- certificazione di conformità edilizia rilasciata dal comune,
- marca da bollo del valore corrente,

aggiorna l'atto di riconoscimento con decreto dirigenziale e lo notifica alla ditta per il tramite del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio.

Il **Servizio Veterinario dell'A.S.L.** trasmette copia della relata di notifica allo STAP e al Settore Veterinario.

Lo STAP, contestualmente all'adozione dell'atto di aggiornamento del riconoscimento, attraverso l'utilizzo del sistema informatico regionale "E-Grammata", invia copia del provvedimento al Settore Veterinario Regionale per consentire l'aggiornamento del sistema informativo nazionale SI.NTE.SI.

La parziale o totale assenza della documentazione o il mancato versamento della tariffa prevista comporta la restituzione al competente Servizio Veterinario di tutta la documentazione.

Il rilievo di variazioni produttive comportanti la modifica dell'atto di riconoscimento, da parte delle Autorità Competenti, in assenza della dovuta comunicazione a cura della ditta titolare dello stabilimento riconosciuto, comporta la sospensione delle attività non autorizzate e la sanzione prevista dal D. Lgs. n. 193/2007.

Sarà cura della ditta titolare dello stabilimento trasmettere, entro 10 giorni dalla data della notifica della sospensione, l'istanza di aggiornamento dell'atto di riconoscimento, pena la revoca del riconoscimento stesso.

TARIFFA PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO A SEGUITO DI VARIAZIONI PRODUTTIVE CHE COMPORTANO MODIFICHE ALL'ATTO DI RICONOSCIMENTO - Per l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento conseguente all'attivazione di nuove produzioni non comprese tra quelle già riportate nell'atto di riconoscimento si applica la tariffa unica di Euro 200,00 (duecento/00) da versare sul cc. postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania - Servizio Tesoreria – Napoli, codice tariffa - 2001.

E. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITÀ DELLO STABILIMENTO A SEGUITO DI RISCONTRO DI GRAVI NON CONFORMITA'

L'art. 54 del Reg. (CE) n. 882/2004 e succ. modifiche prevede che l'Autorità Competente, qualora riscontri una non conformità, interviene per assicurare che l'operatore ponga rimedio alla stessa e nel farlo deve tenere conto della natura della non conformità e dei dati precedenti relativi alla non conformità.

Le misure previste vanno dall'imposizione di tutte le procedure e azioni ritenute necessarie per garantire la conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare e in materia di salute e benessere degli animali, alla sospensione delle operazioni o alla chiusura in toto o in parte dello stabilimento.

I provvedimenti restrittivi (sospensione delle operazioni o chiusura in toto o in parte dello stabilimento) saranno proposti da parte del Servizio Veterinario dell'A.S.L. territorialmente competente al Settore Veterinario per il tramite dello STAP seguendo le procedure sotto indicate:

1. Sospensione temporanea di una o più attività produttive

1.1 Su proposta del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio.

Il Servizio Veterinario dell'A.S.L. notifica al titolare dello stabilimento riconosciuto le non conformità rilevate e propone allo STAP la sospensione dell'attività e/o delle attività.

Lo **STAP** adotta l'atto di sospensione e lo notifica alla ditta per il tramite del Servizio Veterinario della A.S.L.; copia della relata di notifica viene essere trasmessa allo STAP. e al Settore Veterinario.

Lo STAP, contestualmente all'adozione dell'atto di sospensione del riconoscimento, attraverso l'utilizzo del sistema informatico regionale "E-Grammata", invia copia del provvedimento al Settore Veterinario Regionale per consentire l'aggiornamento del sistema informativo nazionale SI.NTE.SI.

Per tutto il periodo di durata della sospensione allo stabilimento sono interdette le attività oggetto della sospensione e qualunque altra attività ad esse collegate.

Su richiesta del titolare dello stabilimento, ad avvenuta risoluzione delle non conformità, il Servizio Veterinario dell'A.S.L. effettua un sopralluogo al fine di verificare l'avvenuta rimozione delle carenze che hanno prodotto il provvedimento ed il possesso incondizionato dei requisiti previsti dai Regolamenti (CE) n. 852 e 853/2004; in caso favorevole, trasmette allo STAP apposita relazione proponendo la **revoca del provvedimento di sospensione**.

Lo STAP, acquisita la relazione adotta l'atto di revoca della sospensione e lo notifica alla ditta per il tramite del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio. Copia della relata di notifica viene trasmessa allo STAP e al Settore Veterinario.

Lo STAP, contestualmente all'adozione dell'atto di revoca della sospensione del riconoscimento, attraverso l'utilizzo del sistema informatico regionale "E-Grammata", invia copia del provvedimento al Settore Veterinario Regionale per consentire l'aggiornamento del sistema informativo nazionale SI.NTE.SI.

1.2 Su proposta del Nu.Re.C.U. (Nucleo Regionale Controlli Ufficiali).

La procedura di sospensione è attivata dallo STAP, su richiesta del Settore Veterinario, nel caso di carenze riscontrate dal Ministero/ FVO/ Nu.Re.CU. a seguito di audit effettuati in conformità all'art. 4. paragrafo 6, del Reg. (CE) n. 882/2004, con verifica di uno o più stabilimenti, o a seguito di una ispezione.

In questo caso il Servizio Veterinario della ASL presente all'audit/ispezione notifica all'operatore le non conformità rilevate sospendendo ad horas le attività nelle more della formalizzazione del provvedimento da parte dello STAP.

Il personale del Nu.Re.C.U. informa tempestivamente il Settore Veterinario della necessità di sospendere la linea di attività dello stabilimento.

lo STAP, ricevuta dal Settore Veterinario la richiesta di sospensione con la quale si notificano alla ditta le non conformità rilevate, predispone il decreto dirigenziale di sospensione e lo notifica alla ditta interessata per il tramite del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio. Copia della relata di notifica è trasmessa allo STAP ed al Settore Veterinario.

Lo STAP, contestualmente all'adozione dell'atto di sospensione del riconoscimento, attraverso l'utilizzo del sistema informatico regionale "E-Grammata", invia copia del provvedimento al Settore Veterinario Regionale per consentire l'aggiornamento del sistema informativo nazionale SI.NTE.SI.

Su richiesta del titolare dello stabilimento il cui riconoscimento è stato sospeso, ad avvenuta risoluzione delle non conformità, il Servizio Veterinario dell'A.S.L. effettua un sopralluogo al fine di verificare l'avvenuta rimozione delle carenze che hanno prodotto il provvedimento ed il possesso incondizionato dei requisiti previsti dai Regolamenti (CE) n. 852 e 853/2004; in caso favorevole trasmette allo STAP apposita relazione proponendo, nel contempo, la revoca del provvedimento di sospensione.

Lo STAP, acquisita la relazione adotta l'atto di revoca della sospensione e lo notifica alla ditta per il tramite il Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio. Copia della relata di notifica è trasmessa allo STAP ed al Settore Veterinario.

Lo STAP contestualmente all'adozione dell'atto di revoca della sospensione del riconoscimento, attraverso l'utilizzo del sistema informatico regionale "E-Grammata", invia copia del provvedimento al Settore Veterinario Regionale per consentire l'aggiornamento del sistema informativo nazionale SI.NTE.SI.

F. PROCEDURA PER LA SOSPENSIONE DEL RICONOSCIMENTO A SEGUITO DI INTERRUZIONE VOLONTARIA E TEMPORANEA DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA.

Su espressa richiesta della ditta titolare dello stabilimento riconosciuto, può essere disposta la temporanea sospensione del numero di riconoscimento che potrà essere revocata soltanto a seguito di parere favorevole del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente, in seguito a specifico sopralluogo ispettivo.

In questo caso, il titolare dello stabilimento riconosciuto presenta comunicazione di sospensione delle attività al Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente sullo stabilimento.

Il Servizio Veterinario dell'A.S.L. ricevuta la comunicazione ne dà immediata comunicazione allo STAP.

Lo STAP, acquisita la comunicazione adotta l'atto di sospensione e lo notifica alla ditta per il tramite il Servizio Veterinario della A.S.L.; copia della relata di notifica è trasmessa allo STAP e al Settore Veterinario.

Lo STAP, contestualmente all'adozione dell'atto di sospensione del riconoscimento, attraverso l'utilizzo del sistema informatico regionale "E-Grammata", invia copia del provvedimento al Settore Veterinario Regionale per consentire l'aggiornamento del sistema informativo nazionale SI.NTE.SI.

La **revoca** del provvedimento di sospensione, è adottata dallo STAP, su richiesta del titolare dello stabilimento riconosciuto, solo a seguito di specifico sopralluogo con parere favorevole del Servizio Veterinario della A.S.L.

Lo STAP, acquisita dall'ASL la richiesta di revoca della sospensione del numero di riconoscimento unitamente al verbale di sopralluogo e parere favorevole, adotta l'atto di revoca della sospensione e lo notifica alla ditta per il tramite il Servizio Veterinario della A.S.L.; copia della relata di notifica è trasmessa allo STAP e al Settore Veterinario.

Lo STAP, contestualmente all'adozione dell'atto di revoca della sospensione del riconoscimento, attraverso l'utilizzo del sistema informatico regionale "E-Grammata", invia copia del provvedimento al Settore Veterinario Regionale per consentire l'aggiornamento del sistema informativo nazionale SI.NTE.SI.

G. <u>DURATA MASSIMA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE PER UNO STABILIMENTO</u> RICONOSCIUTO

La durata massima del periodo di sospensione del numero di riconoscimento attribuito ad uno stabilimento riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004, su disposizione dall'Autorità Competente oppure per particolari motivi e su espressa richiesta della ditta titolare dello stabilimento riconosciuto **non può superare i 12 (dodici) mesi**, pena la revoca del riconoscimento stesso.

La riattivazione entro il predetto termine del riconoscimento, è subordinata al parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL competente, circa il mantenimento dei requisiti previsti e la conseguente comunicazione allo STAP ed al Settore Veterinario, secondo le procedure più volte indicate nel presente documento.

Superato il periodo massimo di 12 mesi, in mancanza della ripresa dell'attività dello stabilimento, il Servizio Veterinario dell'ASL, propone d'ufficio allo STAP competente la revoca del numero di riconoscimento dello stabilimento.

H. PROCEDURA PER LA REVOCA DEL RICONOSCIMENTO A SEGUITO DI RISCONTRO DI GRAVI NON CONFORMITA'

Nel caso vengano evidenziati a carico di uno stabilimento riconosciuto, problemi tali da non consentire la prosecuzione dell'attività, anche a seguito di una precedente sospensione del riconoscimento, l'Autorità Competente può ai sensi dell'art. 54, paragrafo 2, lettera f), del Regolamento (CE) n. 882/2004 disporre la revoca del numero di riconoscimento o semplicemente di alcune attività. In questo caso l'Autorità Competente, oltre a motivare il provvedimento adottato, è tenuta a darne informazioni alla ditta titolare dello stabilimento riconosciuto sui diritti di ricorso avverso le decisioni adottate e sulle procedure e sui tempi applicabili. In particolare, va informato la ditta sulla possibilità di ricorrere, avverso il provvedimento di revoca, al TAR competente entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

In tale caso il **Servizio Veterinario dell'A.S.L.** propone allo STAP la revoca del riconoscimento.

Lo **STAP** adotta l'atto di revoca del riconoscimento e lo notifica alla ditta, per il tramite del Servizio Veterinario dell'A.S.L., e al Settore Veterinario. Copia della relata di notifica deve essere trasmessa allo STAP e al Settore Veterinario.

Lo STAP, contestualmente all'adozione dell'atto di revoca del riconoscimento, attraverso l'utilizzo del sistema informatico regionale "E-Grammata", invia copia del provvedimento al Settore Veterinario Regionale per consentire l'aggiornamento del sistema informativo nazionale SI.NTE.SI.

In caso di revoca del numero di riconoscimento dello stabilimento il Servizio Veterinario della A.S.L. competente provvede a mettere sotto proprio controllo i bolli sanitari ed a diffidare l'operatore dall'utilizzare i marchi di identificazione e/o materiali di imballaggio riportanti impresso il bollo sanitario/ marchio di identificazione.

I. PROCEDURA PER LA REVOCA DEL RICONOSCIMENTO A SEGUITO DI CESSAZIONE COMPLETA DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA

In caso di cessazione dell'attività produttiva in uno stabilimento riconosciuto, la ditta titolare del medesimo presenta la comunicazione di cessata attività al Servizio Veterinario della ASL competente.

Il Servizio Veterinario della A.S.L., ricevuta la comunicazione ne dà immediata comunicazione allo STAP ed al Settore Veterinario.

Lo **STAP** adotta l'atto di revoca del riconoscimento e lo notifica alla ditta per il tramite il Servizio Veterinario della A.S.L. e al Settore Veterinario. Copia della relata di notifica deve essere trasmessa allo STAP. e al Settore Veterinario.

Lo STAP, contestualmente all'adozione dell'atto di revoca del riconoscimento, attraverso l'utilizzo del sistema informatico regionale "E-Grammata", invia copia del provvedimento al Settore Veterinario Regionale per consentire l'aggiornamento del sistema informativo nazionale SI.NTE.SI.

J. PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO A SEGUITO DI VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA DELLA SEDE OPERATIVA DELLO STABILIMENTO

Per ogni stabilimento, sull'atto di riconoscimento è riportato l'indirizzo dello stabilimento medesimo. In caso di modifica della toponomastica della sede dello stabilimento riconosciuto, è necessario che il titolare del medesimo comunichi al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio l'avvenuta variazione ai fini dell'aggiornamento dell'atto di riconoscimento. La comunicazione deve essere corredata dalla documentazione del comune probante le modifiche apportate.

Il Servizio Veterinario della A.S.L. ricevuta la comunicazione di variazione della toponomastica della sede dello stabilimento riconosciuto ne dà immediata comunicazione allo STAP.

Lo STAP acquisita la comunicazione modifica l'atto di riconoscimento e lo notifica alla ditta titolare dello stabilimento per il tramite il Servizio Veterinario della A.S.L.; copia della relata di notifica viene trasmessa allo STAP e al Settore Veterinario.

Lo STAP, contestualmente all'adozione della modifica dell'atto di riconoscimento, attraverso l'utilizzo del sistema informatico regionale "E-Grammata", invia copia del provvedimento al Settore Veterinario Regionale per consentire l'aggiornamento del sistema informativo nazionale SI.NTE.SI.

LEGENDA E ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO (Mod.1)

LEGENDA		
Riferimento	Reg. CE 853/2004	
normativo	documento Sanco/2179/2005 Revision 5	
Sigle riferite alle	B= bovino; O= ovino; C= caprino; P= suino; S= solipedi	
specie	N.B. si evidenzia che il sistema informatico nazionale SI.NTE.SI contempla la specie bufalina solo per la sezione IX (latte e derivati) specificando le tipologie di latte mentre, per le carni la lettera (B) è utilizzata anche per detta specie animale.	
Sigle riferite ai	A = pollame compresa la piccola selvaggina da penna allevata	
remarks	L = lagomorfi (conigli e lepri)	
	fG= mammiferi domestici allevati diversi dagli ungulati domestici – Grande	
	selvaggina allevata R= ratiti	
	wU= ungulati selvatici	
	wG= mammiferi selvatici diversi dagli ungulati selvatici e dai lagomorfi selvatici	
	wL= lagomorfi selvatici	
	wA= uccelli selvatici	
	mp= prodotti a base di carne	
	pap= estratti e farine di carne	
	st= stomaci trattati, vesciche e intestini fl= cosce di rana	
	sn= lumache	
	SHE INHACHE	

SEZIONI: Le attività soggette a Riconoscimento sono suddivise in Sezioni di appartenenza, di seguito elencate:

SEZIONE 0	STABILIMENTI AD ATTIVITA' GENERALE (STABILIMENTI AUTONOMI)
SEZIONE 1	CARNE DEGLI UNGULATI DOMESTICI
SEZIONE 2	CARNE DI POLLAME E LAGOMORFI
SEZIONE 3	CARNE DI SELVAGGINA DI ALLEVAMENTO
SEZIONE 4	CARNE DI SELVAGGINA LIBERA (SELVATICA)
SEZIONE 5	CARNE MACINATA (TRITATA), PREPARAZIONI DI CARNI E CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE
SEZIONE 6	PRODOTTI A BASE DI CARNE
SEZIONE 7	MOLLUSCHI BIVALVI VIVI
SEZIONE 8	PRODOTTI DELLA PESCA
SEZIONE 9	LATTE CRUDO E PRODOTTI LATTIERO CASEARI
SEZIONE 10	UOVA E OVOPRODOTTI
SEZIONE 11	COSCE DI RANA E LUMACHE

SEZIONE 12	GRASSI FUSI DI ORIGINE ANIMALE E CICCIOLI
SEZIONE 13	STOMACI, VESCICHE E INTESTINI TRATTATI

Affinché la domanda possa essere considerata valida, devono essere indicate le Sezioni per le quali si richiede il riconoscimento dello stabilimento, barrando l'apposito riquadro posto a fianco di ciascuna Sezione del "Modello di Riconoscimento" (Modello 1).

ATTIVITA': Per ciascuna Sezione di appartenenza vanno indicate le *Attività* per le quali si richiede il riconoscimento, barrando le apposite caselle predisposte.

PRODOTTO: Dove richiesto, indicare per ciascuna attività soggetta a riconoscimento, le specie animali o la tipologia di prodotto, al fine di indicare le caratteristiche minime richieste per la opportuna identificazione delle/della singola *Attività*.

L'operatore deve firmare la domanda di Riconoscimento, "Modello Uno", per validare quanto indicato e per presa visione di tutte le pagine che compongono il modello.

B. Elenco delle sigle usate nella domanda di Riconoscimento dello stabilimento (Modello Uno)

ELENCO PRODOTTI:

BOVINI	В	EQUINI	S
SUINI	Р	OVINI	0
POLLAME	Α	CAPRINI	С
LAGOMORFI	L	RATITI	R
SELVAGGINA SELVATICA PICCOLA –		SELVAGGINA SELVATICA GROSSA –	
LAGOMORFI	wL	UNGULATI SELVATICI	wU
SELVAGGINA SELVATICA GROSSA –			
MAMMIFERI SELVATICI TERRESTRI			
DIVERSI DAGLI UNGULATI E LAGOMORFI	wG		
INSACCATI FRESCHI	mp	INSACCATI STAGIONATI	mp
INSACCATI COTTI	mp	CONSERVE DI CARNE	mp
CARNI SALATE COTTE	mp	CARNI SALATE STAGIONATE	mp
ESTRATTI E FARINE DI CARNE	pap	GASTRONOMIA E PASTE FARCITE	mp
GRASSI FUSI E CICCIOLI			
STOMACI, VESCICHE E INTESTINI	st		
TRATTATI			
PRODOTTI A BASE DI SANGUE	bl		
FORMAGGIO PORZIONATO O		FORMAGGIO CON MATURAZIONE ≥	
GRATTUGGIATO		60 GG	
FORMAGGIO CON MATURAZIONE < 60 GG		CREMA	
LATTE CRUDO		BURRO	
ALTRI PRODOTTI A BASE DI LATTE		COLOSTRO	
LATTE			
MOLLUSCHI BIVALVI VIVI		PRODOTTI DELLA PESCA	
LUMACHE	sn	COSCE DI RANE	fl
OVOPRODOTTI		UOVA IN GUSCIO	
UOVA LIQUIDE			

ATTIVITÀ:

SH	MACELLO
CP	SEZIONAMENTO
GHE	STABILIMENTI DI GESTIONE DELLA SELVAGGINA

MM	STABILIMENTI PER CARNI MACINATE
MP	STABILIMENTI DI PREPARAZIONI DI CARNE
PC	CENTRO DI PURIFICAZIONE
DC	CENTRO DI DISTRIBUZIONE
CC	CENTRO DI RACCOLTA
PP	IMPIANTO DI LAVORAZIONE O TRATTAMENTO
FFPP	IMPIANTO DI PRODOTTI DI PESCA FRESCA
AH	SALA DI VENDITA ALL'ASTA
FV	NAVE OFFICINA
CS	DEPOSITO FRIGORIFERO
RW	RICONFEZIONAMENTO
WM	MERCATO ALL'INGROSSO
	STABILIMENTI PER CARNI e PRODOTTI DELLA PESCA
MSM	SEPARATI MECCANICAMENTE
LEP	IMPIANTO UOVA LIQUIDE
EPC	CENTRO IMBALLAGGIO UOVA

Elenco Modulistica allegata al presente documento:

- Modello 1 domanda di "Riconoscimento" per le attività oggetto di riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004;
- Modello 2 elenco della documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento;
- Modello 3 atto di attribuzione del riconoscimento condizionato;
- Modello 4 domanda per il cambio d'intestazione di uno stabilimento già "riconosciuto" e di ragione sociale;
- Modello 6 comunicazione di modifiche strutturali e/o impiantistiche che non comportano variazioni dell'atto di riconoscimento;
- Modello 7 domanda di variazione produttiva (Sezioni e/o Attività e/o Prodotto) comportante modifica dell'atto di riconoscimento.
- Modello 8 dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia.

AMBITI PARTICOLARI

Al fine di definire con puntualità l'elenco delle attività relative alle Sezioni in cui è articolato il sistema SINTESI per il riconoscimento degli stabilimenti che producono alimenti di origine animale (Reg. (CE) 853/2004) e un corretto inquadramento e inserimento dei rispettivi prodotti sono forniti i seguenti chiarimenti relativamente alle sezioni **0** e **8**.

Sezione 0 (Attività Generali)

- a) gli stabilimenti che effettuano esclusivamente il deposito di prodotti di origine animale confezionati e/o imballati, destinati alla commercializzazione all'ingrosso o al dettaglio esclusiva in ambito nazionale, sono soggetti alla sola registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/2004. Rientrano in questa categoria anche i depositi frigoriferi di prodotti della pesca incassettati sotto ghiaccio che effettuano esclusivamente la commercializzazione in ambito nazionale di tali prodotti e che non effettuano attività di cernita, frazionamento, reincassettamento o riconfezionamento;
- b) Lo stabilimento che effettua esclusivamente il deposito di alimenti di origine animale confezionati e/o imballati per la commercializzazione, intesa sia come scambio in entrata che in uscita da o verso uno Stato membro e/o importazione/esportazione da o verso un Paese terzo, necessita del riconoscimento nella Sezione 0 con il codice di attività deposito frigorifero autonomo (CS – Cold Store).
- c) Lo stabilimento che effettua esclusivamente il deposito di alimenti di origine animale esposti, in regime di temperatura controllata, indipendentemente dall'ambito di commercializzazione (nazionale, stati membri, paesi terzi) necessita il riconoscimento nella sezione 0 con il codice di attività deposito frigorifero autonomo (CS Cold Store).
- d) Gli stabilimenti di cui alle lettere b) e c) che intendono procedere al riconfezionamento dei prodotti depositati, oltre ad essere riconosciuti nella sezione 0 con il codice di attività deposito frigorifero autonomo (CS Cold Store), necessitano anche del riconoscimento con il codice di attività impianto autonomo di riconfezionamento (RW Re-wrapping).
- e) Il deposito frigorifero annesso ad un impianto riconosciuto per sezioni diverse dalla 0 che effettua esclusivamente il deposito dei propri prodotti non necessita di ulteriore riconoscimento in quanto funzionalmente annesso.
- f) Il deposito frigorifero annesso ad un impianto riconosciuto per sezioni diverse dalla 0 che effettua il deposito di prodotti di origine animale, esposti o confezionati, della stessa categoria di quelli prodotti nello stabilimento per il quale è riconosciuto, ma provenienti da altri stabilimenti, non necessita di ulteriore riconoscimento come deposito frigorifero autonomo.
- g) Il deposito frigorifero annesso ad un impianto riconosciuto per sezioni diverse dalla 0 che effettua il deposito di prodotti di origine animale, esposti di categoria diversa da quelli prodotti nello stabilimento, necessita di riconoscimento anche nella sezione 0 con il codice di attività deposito frigorifero autonomo (CS - Cold Store) e nel caso proceda anche al riconfezionamento di tali prodotti, necessita anche il riconoscimento con il codice di attività impianto autonomo di riconfezionamento (RW – Re-Wrapping).
- h) Il deposito frigorifero annesso ad un impianto riconosciuto per sezioni diverse dalla 0 che effettua il deposito di prodotti di origine animale confezionati di categoria diversa da quelli prodotti nello stabilimento, necessita di riconoscimento anche nella sezione 0 con il codice di attività deposito frigorifero autonomo (CS - Cold Store) solamente nel caso effettui la commercializzazione, intesa sia come scambio in entrata che in uscita da o verso uno Stato membro e/o importazione/esportazione da o verso un Paese terzo. Nel caso tale stabilimento proceda anche al riconfezionamento di tali prodotti, necessita anche il

- riconoscimento con il codice di attività impianto autonomo di riconfezionamento (RW Rewrapping).
- i) Rientrano nella categoria di Impianto autonomo di riconfezionamento (Re-wrapping RW): gli stabilimenti autonomi, che non sono quindi riconosciuti per una sezione diversa dalla 0, che procedono al riconfezionamento o a reimballaggio di prodotti di origine animale introdotti da altri stabilimenti riconosciuti compresi gli stabilimenti autonomi, che procedono all'affettatura, al disosso di prosciutti crudi stagionati, alla grattugiatura, alla porzionatura, cubettattura di prodotti di OA e al loro successivo confezionamento.

SEZIONE 8 (Prodotti della pesca)

- a) Rientrano nella categoria di Impianti di prodotti della pesca freschi (FFPP Fresh Fishery Production Plant) e come tali vanno riconosciuti le attività del locale di macellazione di prodotti dell'acquacoltura e del locale di cernita e sezionamento (ad es. stabilimenti che procedono alla sfilettatura e tranciatura di pesce, alla zangolatura cefalopodi, all'allestimento di preparazioni a base di pesce, crostacei, molluschi come spiedini con l'aggiunta eventuale di prodotti vegetali e condimenti, paste ripiene a base di prodotti della pesca, sushi, ecc.).
- b) Rientrano nella categoria di Impianto per carni di pesce separate meccanicamente (MSM Mechanically Separated Meat) e come tali vanno riconosciuti gli stabilimenti che effettuano la preparazione di carni di pesce separate meccanicamente.
- c) Rientrano nella categoria di impianto di trasformazione (PP Processing Plant) e come tali vanno riconosciuti gli impianti di lavorazione o trattamento ovvero quegli stabilimenti che procedono alla produzione di prodotti della pesca trasformati (ad es. tonno o altri prodotti della pesca sott'olio, gamberetti cotti, alici sotto sale, prodotti a base di stoccafisso, ecc.).
- d) In coerenza con quanto riportato alla lettera i) sezione 0 (attività generali), gli impianti autonomi che procedono esclusivamente alla cernita, frazionamento e/o reincassettamento, riconfezionamento di prodotti della pesca rientrano nella categoria "impianto autonomo di riconfezionamento (RW Re-wrapping)" e come tali devono essere riconosciuti nella SEZIONE 0.

CAPITOLO II

A) PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI DEL SETTORE DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (SOA)

Al fine di ottenere il riconoscimento di un nuovo stabilimento, l'operatore del settore alimentare presenta la domanda in duplice copia, di cui l'originale in bollo e una copia in carta semplice, alla Regione Campania – Settore Tecnico Amministrativo Provinciale - Assistenza Sanitaria, di seguito denominato STAP, per il tramite del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio come da Mod. 1/Bis.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista riportata nel Mod. 2, da produrre in originale o copia, resa conforme nei modi previsti dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e succ. modifiche, ad eccezione dell'attestazione sull'idoneità al consumo umano delle acque utilizzate nell'impianto ai sensi del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Il Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. competente per territorio:

- 5. verifica la completezza della documentazione pervenuta;
- 6. entro 5 giorni (lavorativi) dal ricevimento della domanda effettua un sopralluogo ispettivo di verifica della rispondenza dello stabilimento ai requisiti strutturali (infrastrutture e attrezzature), previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1069/2009 e 142/2011 ed esprime parere favorevole al rilascio del "riconoscimento condizionato" ovvero indica, se necessario, gli eventuali interventi di adeguamento. A questo scopo, è indispensabile che ogni ASL adotti per il rilascio del parere il Mod. 5, Rev. 5 del 25/04/2012, previsto dal P.R.I. 2011 2014;
- 7. entro 2 giorni (lavorativi) dal sopralluogo ispettivo, in caso di parere favorevole, l'A.S.L. trasmette allo STAP competente la domanda in bollo, la documentazione prevista e una copia del verbale di sopralluogo;
- 8. assegna con atto formale, l'incarico al Veterinario Ufficiale responsabile dell'impianto (ciò dovrà essere fatto anche per le strutture già in possesso di riconoscimento come pure per ogni variazione di nominativo).

Settore Tecnico Amministrativo Provinciale - Assistenza sanitaria (STAP) acquisita dall'A.S.L. l'originale della domanda di riconoscimento in bollo presentata dalla ditta, unitamente al verbale di sopralluogo del Servizio Veterinario con espresso parere favorevole al rilascio del "riconoscimento" e della documentazione prevista, chiede al Settore Veterinario dell'A.G.C. Assistenza Sanitaria il numero di "riconoscimento condizionato" da attribuire allo stabilimento.

Il Settore Veterinario regionale, ricevuta la comunicazione dallo STAP provvede ad acquisire dal sistema informativo nazionale SI.NTE.SI, previo inserimento dei dati attinenti all'operatore del settore alimentare il numero di "riconoscimento condizionato" (approval Number) da attribuire allo stabilimento.

Ricavato con il principio della casualità dal sistema informativo SI.NTE.SI. il numero di riconoscimento il Settore adotta l'atto di "riconoscimento condizionato" e lo trasmette per via fax e/o posta elettronica allo STAP e al Servizio Veterinario dell'ASL. competente.

L'ASL ricevuto l'atto di "riconoscimento condizionato" (Mod. 3/bis), lo notifica alla ditta che ha presentato la domanda di riconoscimento e, ne trasmette copia con relata di notifica allo STAP e al Settore Veterinario.

Il "riconoscimento condizionato" è valido per un periodo massimo di **3 (tre) mesi** dalla data della notifica dell'atto alla ditta, nel corso del quale lo stabilimento può svolgere la propria attività.

Entro 3 (tre) mesi dalla data della notifica al richiedente (ditta) dell'atto di "riconoscimento condizionato", il Servizio Veterinario della A.S.L. effettua un nuovo sopralluogo per verificare la conformità dello stabilimento, con particolare riferimento ai requisiti gestionali.

Qualora i requisiti gestionali non risultino ancora completamente soddisfatti, il Servizio Veterinario dell'A.S.L. invia al richiedente, e per conoscenza al Settore Veterinario e allo STAP competenti, una comunicazione di proroga del "riconoscimento condizionato" di ulteriori tre mesi, indicando i necessari adeguamenti ed informando la ditta che, ai sensi dell'art. 3, paragrafo b, del Regolamento (CE) n. 854/2004, non è possibile concedere ulteriori proroghe e che pertanto alla scadenza del termine, in caso di inottemperanza alle prescrizioni, l'attività sarà interdetta con revoca del "riconoscimento condizionato".

Il Servizio Veterinario della A.S.L. a seguito di esito sfavorevole del sopralluogo effettuato alla scadenza della proroga adotta il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività avendo cura di notificarlo alla ditta e contestualmente allo STAP e al Settore Veterinario.

Il Settore Veterinario ricevuto il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività dal Servizio Veterinario della A.S.L. provvede alla cancellazione dello stabilimento dal sistema informativo nazionale SI.NTE.SI. e con proprio atto procede alla revoca del numero di riconoscimento condizionato; copia del provvedimento di revoca viene trasmesso allo STAP per conoscenza e al Servizio Veterinario della A.S.L. per la notifica alla ditta richiedente.

Ad esito favorevole del sopralluogo, il Servizio Veterinario della A.S.L. chiede allo STAP il riconoscimento definitivo; una copia della citata richiesta deve essere trasmessa al Settore Veterinario Regionale.

Lo STAP, ricevuto dal Servizio Veterinario dell'ASL la richiesta di riconoscimento definitivo, emette il relativo decreto dirigenziale. Il Servizio Veterinario della A.S.L. ricevuto dallo STAP il decreto dirigenziale di assegnazione del numero di riconoscimento definitivo, lo notifica al responsabile dello stabilimento che ha presentato la domanda di riconoscimento e ne trasmette copia, con relata di notifica, al Settore Veterinario Regionale ed allo STAP.

Lo STAP, contestualmente all'adozione dell'atto di riconoscimento definitivo, attraverso l'utilizzo del sistema informatico regionale "E- Grammata", invia copia del provvedimento al Settore Veterinario Regionale per consentire di completare l'iter di riconoscimento definitivo anche nel sistema informativo nazionale SI.NTE.SI.

L'iter procedurale del "riconoscimento condizionato" deve concludersi nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 100 giorni in assenza di proroga e 190 giorni in caso di proroga dei tre mesi; tale termine decorre dalla data di trasmissione al Servizio Veterinario della ASL dell'atto di attribuzione del "riconoscimento condizionato" da parte del Settore Veterinario.

In caso di revoca del "riconoscimento condizionato", la tariffa versata a favore della Regione Campania dalla ditta titolare dello stabilimento per le spese relative al riconoscimento dello stesso non è restituita alla ditta richiedente.

Non consente l'attribuzione del numero di "riconoscimento condizionato" e comporta la restituzione al Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio della domanda e della relativa documentazione, l'assenza di uno o più dei documenti previsti nella specifica modulistica.

TARIFFA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI - Per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano sottoprodotti di origine animale (SOA) ai sensi dell'art. 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 è prevista la tariffa unica di Euro 1500,00 (millecinquecento/00), da versare sul cc. postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania - Servizio Tesoreria – Napoli, **codice tariffa - 2001**

B. PROCEDURA PER IL "CAMBIO DI INTESTAZIONE DI STABILIMENTO GIÀ RICONOSCIUTO"

Qualora siano apportate variazioni alla ragione sociale o denominazione di una ditta titolare di uno stabilimento riconosciuto o nei casi di subentro di una nuova ditta nella titolarità dello stabilimento riconosciuto (sub-ingresso nella titolarità dell'azienda, per cessione d'azienda, affitto, eredità), fermo restando l'impossibilità di effettuare tali variazioni per gli stabilimenti ancora in possesso del numero di riconoscimento condizionato, viene adottata la seguente procedura.

Il legale rappresentante della ditta titolare dello stabilimento presenta domanda in carta legale di cambio della ragione sociale e/o della denominazione della ditta (Mod. 4), in duplice copia, di cui l'originale in bollo e una copia in carta semplice, alla Regione Campania - STAP, per il tramite del Servizio Veterinario dell'A.S.L.

La domanda presentata deve essere corredata dalla documentazione prevista, in originale o copia resa conforme, nei modi previsti dall'art. 38 del D.P.R. 445/2002 e succ. modifiche.

Il Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio:

Il **Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio**, acquisita l'istanza di variazione della ragione sociale:

- 3. verifica la completezza della documentazione allegata all'istanza;
- **4.** effettua, entro cinque giorni (lavorativi) dalla ricezione dell'istanza, un sopralluogo ispettivo di verifica della rispondenza dello stabilimento ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento (Regolamenti (CE) nn. 1069/09 e n.142/11, redigendo apposito verbale e indicando, se necessario, gli eventuali interventi di adeguamento ed il termine ultimo per la loro realizzazione.

Lo STAP, acquisita dal Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio l'originale dell'istanza di variazione della ragione sociale e/o della denominazione di una ditta nonché, la documentazione riportata nella domanda (Mod. 4), provvede ad apportare le necessarie modifiche all'atto di riconoscimento, trasmette l'originale in bollo al Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio, per la successiva notifica al responsabile dello stabilimento che ne ha fatto richiesta.

Il Servizio Veterinario dell'A.S.L. trasmette copia della relata di notifica allo STAP ed al Settore Veterinario.

Lo STAP, contestualmente all'adozione dell'atto di variazione della ragione sociale e/o della denominazione, attraverso l'utilizzo del sistema informatico regionale " E- Grammata" invia copia del provvedimento al Settore Veterinario Regionale per consentire l'aggiornamento del sistema informativo nazionale SI.NTE.SI.

La parziale o totale assenza della documentazione prevista (Mod. 4) comporta la restituzione al competente Servizio Veterinario della A.S.L. dell'istanza e della relativa documentazione. In tale caso gli importi delle tariffe versate alla Regione Campania, per le spese relative al cambio di ragione sociale dello stabilimento, non sono restituiti alla ditta richiedente.

Nelle more dell'adozione a cura dello STAP dell'atto formale di voltura, ed a condizione che sia stata inviata dal competente Servizio Veterinario dell'A.S.L. allo STAP l'istanza prodotta dalla ditta subentrante nella titolarità dello stabilimento riconosciuto e completa di tutta la documentazione, la ditta potrà comunque utilizzare il riconoscimento di idoneità salvo diversa indicazione motivata da parte dell'A.S.L., della Regione o del Ministero della Salute.

Il rilievo da parte dell'Autorità Competente della mancata richiesta secondo la procedura indicata nel presente documento nei casi di variazione della ragione sociale, della denominazione di una ditta o di subentro di una nuova ditta nella titolarità dello stabilimento riconosciuto, comporta la sospensione del numero di riconoscimento e l'obbligo per la ditta subentrante, entro 10 giorni dalla data della notifica della sospensione, di inoltro dell'istanza di variazione della ragione sociale, pena la revoca definitiva del numero di riconoscimento.

TARIFFA PER IL CAMBIO DI RAGIONE SOCIALE - DENOMINAZIONE - SUBENTRO DI UNA DITTA TITOLARE DI STABILIMENTO RICONOSCIUTO - Per il cambio della ragione sociale e/o della denominazione di una ditta titolare di uno stabilimento o nei casi di subentro di una nuova ditta nella titolarità dello stabilimento riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009 , si applica la tariffa di Euro 200,00 (duecento/00) da versare sul cc. postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania - Servizio Tesoreria – Napoli, codice tariffa- 2001

D. PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE DI MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE E/O PRODUTTIVE CHE NON COMPORTANO VARIAZIONI DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO

E' necessario che tutte le modifiche strutturali e impiantistiche, apportate agli stabilimenti e rilevanti sotto l'aspetto igienico sanitario, che tuttavia non comportano nuove attività e/o prodotti oltre a quelli già previsti dall'atto di riconoscimento ma che comportano variazioni della planimetria, siano in ogni caso segnalate al Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. al fine di una verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalle norme di riferimento (Regolamenti (CE) nn. 1069/2009 e 142/11) secondo la seguente procedura:

Il Responsabile dello stabilimento, entro 20 giorni dalle modifiche apportate e dalla conclusione dei lavori, presenta una comunicazione in carta semplice (Mod. 6) alla Regione Campania STAP per il tramite del Servizio Veterinario della A.S.L. specificando le modifiche introdotte.

Alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione, in duplice copia:

- 4. **planimetria aggiornata** dello stabilimento, timbrata e firmata da un tecnico abilitato, in scala 1:100 dalla quale risulti evidente la disposizione dei locali, delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi;
- 5. **relazione tecnico descrittiva aggiornata** degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, alle emissioni in atmosfera e, riportante gli estremi della concessione edilizia;
- 6. **certificazione di conformità urbanistica** ed edilizia rilasciata dal Comune.

Il Servizio Veterinario della A.S.L.:

- 3. verifica la completezza della documentazione allegata;
- 4. effettua un sopralluogo ispettivo dello stabilimento per verificare che le modifiche apportate siano compatibili con i requisiti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1069/2009 e 142/11, redigendo apposito Verbale e indicando, se necessario, gli eventuali interventi di adeguamento ed il termine ultimo per la loro realizzazione.

Lo STAP, acquisita dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio la seguente documentazione:

- copia in originale della comunicazione relativa alle modifiche apportare allo stabilimento,
- originale del verbale di sopralluogo, corredato di relativo parere favorevole.
- copia conforme della planimetria aggiornata dell'impianto in scala 1/100 (con evidenziata la disposizione dei locali, delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi) timbrata e firmata da un tecnico abilitato,

- relazione tecnico descrittiva, aggiornata, degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, alle emissioni in atmosfera e, riportante gli estremi della concessione edilizia, ove richiesta,
- certificazione di conformità urbanistica ed edilizia rilasciata dal Comune,

prende atto delle modifiche e ne dà comunicazione al Settore Veterinario Regionale.

Gli atti relativi alle modifiche apportare allo stabilimento, compresa la planimetria devono essere sempre disponibili presso gli uffici competenti della ASL.

TARIFFA PER LA COMUNICAZIONE DI MODIFICHE STRUTTURALI E/O IMPIANTISTICHE E/O PRODUTTIVE CHE NON COMPORTANO VARIAZIONI DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO

- Per l'istruttoria della comunicazione relative alle modifiche strutturali e/o impiantistiche che non comportano variazioni dell'atto di riconoscimento, ma variazioni della planimetria, si applica la tariffa unica di Euro 100,00 (cento/00) da versare sul cc. postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania - Servizio Tesoreria – Napoli, **codice tariffa - 2001**

K. PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO A SEGUITO DI VARIAZIONI PRODUTTIVE CHE COMPORTANO MODIFICHE ALL'ATTO DI RICONOSCIMENTO

Per ogni stabilimento sono indicati sull'atto di riconoscimento l'attività ed i prodotti per cui l'impianto è stato riconosciuto idoneo.

Qualora in uno stabilimento è modificata l'attività produttiva, sia per formalizzare la cessazione delle attività dismesse, sia per attivare nuove produzioni non ricomprese tra quelle già riportate nell'atto di riconoscimento, il legale rappresentante della ditta titolare dello stabilimento riconosciuto richiede l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento. In questi casi è adottata la seguente procedura:

Il titolare dello stabilimento presenta la domanda (Mod. 7) di modifica dell'attività produttiva in duplice copia, di cui l'originale in bollo e una copia in carta semplice alla Regione Campania - STAP per il tramite del Servizio Veterinario della A.S.L., corredata dalla prevista documentazione in originale o copia conforme

Il Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio:

- 3. verifica la completezza della documentazione allegata all'istanza;
- 4. effettua un sopralluogo ispettivo di verifica della rispondenza dello stabilimento ai requisiti previsti, redigendo apposito verbale e indicando, se necessario, gli eventuali interventi di adeguamento ed il termine ultimo per la loro realizzazione.

Lo STAP. acquisita dal Servizio Veterinario dell'A.S.L.:

- copia in originale della domanda di ampliamento dell'attività produttiva (nuove sezioni attività),
- originale del verbale di sopralluogo, corredato di relativo parere favorevole espresso dal Servizio Veterinario,
- planimetria aggiornata dell'impianto in scala 1/100 (con evidenziata la disposizione dei locali, delle linee di produzione, dei servizi igienici, della rete idrica e degli scarichi) timbrata e firmata da un tecnico abilitato,
- relazione tecnico descrittiva, aggiornata, degli impianti e del ciclo di lavorazione con indicazioni relative all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, alle emissioni in atmosfera e, riportante gli estremi della concessione edilizia,
- certificazione di conformità edilizia rilasciata dal comune,
- marca da bollo del valore corrente,

aggiorna l'atto di riconoscimento con decreto dirigenziale e lo notifica alla ditta per il tramite del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio.

Il **Servizio Veterinario dell'A.S.L.** trasmette copia della relata di notifica allo STAP e al Settore Veterinario.

Lo STAP, contestualmente all'adozione dell'atto di aggiornamento del riconoscimento, attraverso l'utilizzo del sistema informatico regionale "E-Grammata", invia copia del provvedimento al Settore Veterinario Regionale per consentire l'aggiornamento del sistema informativo nazionale SI.NTE.SI.

La parziale o totale assenza della documentazione o il mancato versamento della tariffa prevista comporta la restituzione al competente Servizio Veterinario di tutta la documentazione.

Il rilievo di variazioni produttive comportanti la modifica dell'atto di riconoscimento, da parte delle Autorità Competenti, in assenza della dovuta comunicazione a cura della ditta titolare dello stabilimento riconosciuto, comporta la sospensione delle attività non autorizzate e la sanzione prevista dal D. Lgs. n. 193/2007.

Sarà cura della ditta titolare dello stabilimento trasmettere, entro 10 giorni dalla data della notifica della sospensione, l'istanza di aggiornamento dell'atto di riconoscimento, pena la revoca del riconoscimento stesso.

TARIFFA PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO A SEGUITO DI VARIAZIONI PRODUTTIVE CHE COMPORTANO MODIFICHE ALL'ATTO DI RICONOSCIMENTO - Per l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento conseguente all'attivazione di nuove produzioni non ricomprese tra quelle già riportate nell'atto di riconoscimento si applica la tariffa unica di Euro 200,00 (duecento/00) da versare sul cc. postale n. 21965181 intestato a: Regione Campania - Servizio Tesoreria – Napoli, codice tariffa - 2001.

L. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITÀ DELLO STABILIMENTO A SEGUITO DI RISCONTRO DI GRAVI NON CONFORMITA'

L'art. 54 del Reg. (CE) n. 882/2004 e succ. modifiche prevede che l'Autorità Competente, qualora riscontri una non conformità, interviene per assicurare che l'operatore ponga rimedio alla stessa e nel farlo deve tenere conto della natura della non conformità e dei dati precedenti relativi alla non conformità

Le misure previste vanno dall'imposizione di tutte le procedure e azioni ritenute necessarie per garantire la conformità alla normativa in materia di sicurezza alimentare e in materia di salute e benessere degli animali, alla sospensione delle operazioni o alla chiusura in toto o in parte dello stabilimento.

I provvedimenti restrittivi (sospensione delle operazioni o chiusura in toto o in parte dello stabilimento) saranno proposti da parte del Servizio Veterinario dell'A.S.L. territorialmente competente al Settore Veterinario per il tramite dello STAP seguendo le procedure sotto indicate:

1. Sospensione temporanea di una o più attività produttive

1.1 Su proposta del Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio.

Il Servizio Veterinario dell'A.S.L. notifica al titolare dello stabilimento riconosciuto le non conformità rilevate e propone allo STAP la sospensione dell'attività e/o delle attività.

Lo **STAP** adotta l'atto di sospensione e lo notifica alla ditta per il tramite del Servizio Veterinario della A.S.L.; copia della relata di notifica viene essere trasmessa allo STAP. e al Settore Veterinario.

Lo STAP, contestualmente all'adozione dell'atto di sospensione del riconoscimento, attraverso l'utilizzo del sistema informatico regionale "E-Grammata", invia copia del provvedimento al Settore Veterinario Regionale per consentire l'aggiornamento del sistema informativo nazionale SI.NTE.SI.

Per tutto il periodo di durata della sospensione allo stabilimento sono interdette le attività oggetto della sospensione e qualunque altra attività ad esse collegate.

Su richiesta del titolare dello stabilimento, ad avvenuta risoluzione delle non conformità, il Servizio Veterinario della A.S.L. effettua un sopralluogo al fine di verificare l'avvenuta rimozione delle carenze che hanno prodotto il provvedimento ed il possesso incondizionato dei requisiti previsti dai Regolamenti (CE) n. 852 e 853/2004; in caso favorevole, trasmette allo STAP apposita relazione proponendo la **revoca del provvedimento di sospensione**.

Lo STAP, acquisita la relazione adotta l'atto di revoca della sospensione e lo notifica alla ditta per il tramite del Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio. Copia della relata di notifica viene trasmessa allo STAP e al Settore Veterinario.

Lo STAP, contestualmente all'adozione dell'atto di revoca della sospensione del riconoscimento, attraverso l'utilizzo del sistema informatico regionale "E-Grammata", invia copia del provvedimento al Settore Veterinario Regionale per consentire l'aggiornamento del sistema informativo nazionale SI.NTE.SI.

1.2 Su proposta del Nu.Re.C.U. (Nucleo Regionale Controlli Ufficiali).

La procedura di sospensione è attivata dallo STAP, su richiesta del Settore Veterinario, nel caso di carenze riscontrate dal Ministero/ FVO/ Nu.Re.CU. a seguito di audit effettuati in conformità all'art. 4. paragrafo 6, del Reg. (CE) n. 882/2004, con verifica di uno o più stabilimenti, o a seguito di una ispezione.

In questo caso il Servizio Veterinario della ASL presente all'audit/ispezione notifica all'operatore le non conformità rilevate sospendendo ad horas le attività nelle more della formalizzazione del provvedimento da parte dello STAP.

Il personale del Nu.Re.C.U. informa tempestivamente il Settore Veterinario della necessità di sospendere la linea di attività dello stabilimento.

lo STAP, ricevuta dal Settore Veterinario la richiesta di sospensione con la quale si notificano alla ditta le non conformità rilevate, predispone il decreto dirigenziale di sospensione e lo notifica alla ditta interessata per il tramite del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio. Copia della relata di notifica è trasmessa allo STAP ed al Settore Veterinario.

Lo STAP, contestualmente all'adozione dell'atto di sospensione del riconoscimento, attraverso l'utilizzo del sistema informatico regionale "E-Grammata", invia copia del provvedimento al Settore Veterinario Regionale per consentire l'aggiornamento del sistema informativo nazionale SI.NTE.SI.

Su richiesta del titolare dello stabilimento il cui riconoscimento è stato sospeso, ad avvenuta risoluzione delle non conformità, il Servizio Veterinario dell'A.S.L. effettua un sopralluogo al fine di verificare l'avvenuta rimozione delle carenze che hanno prodotto il provvedimento ed il possesso incondizionato dei requisiti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1069/2009 e 142/11; in caso favorevole trasmette allo STAP apposita relazione proponendo, nel contempo, la revoca del provvedimento di sospensione.

Lo STAP, acquisita la relazione adotta l'atto di revoca della sospensione e lo notifica alla ditta per il tramite il Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio. Copia della relata di notifica è trasmessa allo STAP ed al Settore Veterinario.

Lo STAP contestualmente all'adozione dell'atto di revoca della sospensione del riconoscimento, attraverso l'utilizzo del sistema informatico regionale "E-Grammata", invia copia del provvedimento al Settore Veterinario Regionale per consentire l'aggiornamento del sistema informativo nazionale SI.NTE.SI.

M. <u>PROCEDURA PER LA SOSPENSIONE DEL RICONOSCIMENTO A SEGUITO DI INTERRUZIONE VOLONTARIA E TEMPORANEA DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA.</u>

Su espressa richiesta della ditta titolare dello stabilimento riconosciuto, può essere disposta la temporanea sospensione del numero di riconoscimento che potrà essere revocata soltanto a seguito di parere favorevole del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente, in seguito a specifico sopralluogo ispettivo.

In questo caso, il titolare dello stabilimento riconosciuto presenta comunicazione di sospensione delle attività al Servizio Veterinario della A.S.L. competente sullo stabilimento.

Il Servizio Veterinario della A.S.L. ricevuta la comunicazione ne dà immediata comunicazione allo STAP.

Lo STAP, acquisita la comunicazione adotta l'atto di sospensione e lo notifica alla ditta per il tramite il Servizio Veterinario dell'A.S.L.; copia della relata di notifica è trasmessa allo STAP e al Settore Veterinario.

Lo STAP, contestualmente all'adozione dell'atto di sospensione del riconoscimento, attraverso l'utilizzo del sistema informatico regionale "E-Grammata", invia copia del provvedimento al Settore Veterinario Regionale per consentire l'aggiornamento del sistema informativo nazionale SI.NTE.SI.

La **revoca** del provvedimento di sospensione, è adottata dallo STAP, su richiesta del titolare dello stabilimento riconosciuto, solo a seguito di specifico sopralluogo con parere favorevole del Servizio Veterinario della A.S.L.

Lo STAP, acquisita dall'ASL la richiesta di revoca della sospensione del numero di riconoscimento unitamente al verbale di sopralluogo e parere favorevole, adotta l'atto di revoca della sospensione e lo notifica alla ditta per il tramite il Servizio Veterinario della A.S.L.; copia della relata di notifica è trasmessa allo STAP e al Settore Veterinario.

Lo STAP, contestualmente all'adozione dell'atto di revoca della sospensione del riconoscimento, attraverso l'utilizzo del sistema informatico regionale "E-Grammata", invia copia del provvedimento al Settore Veterinario Regionale per consentire l'aggiornamento del sistema informativo nazionale SI.NTE.SI.

N. <u>DURATA MASSIMA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE PER UNO STABILIMENTO RICONOSCIUTO</u>

La durata massima del periodo di sospensione del numero di riconoscimento attribuito ad uno stabilimento riconosciuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 1069/2009, su disposizione dall'Autorità Competente oppure per particolari motivi e su espressa richiesta della ditta titolare dello stabilimento riconosciuto **non può superare i 12 (dodici) mesi**, pena la revoca del riconoscimento stesso.

La riattivazione entro il predetto termine del riconoscimento, è subordinata al parere favorevole del Servizio Veterinario della ASL competente, circa il mantenimento dei requisiti previsti e la conseguente comunicazione allo STAP ed al Settore Veterinario, secondo le procedure più volte indicate nel presente documento.

Superato il periodo massimo di 12 mesi, in mancanza della ripresa dell'attività dello stabilimento, il Servizio Veterinario della ASL, propone d'ufficio allo STAP competente la revoca del numero di riconoscimento dello stabilimento.

O. PROCEDURA PER LA REVOCA DEL RICONOSCIMENTO A SEGUITO DI RISCONTRO DI GRAVI NON CONFORMITA'

Nel caso vengano evidenziati a carico di uno stabilimento riconosciuto, problemi tali da non consentire la prosecuzione dell'attività, anche a seguito di una precedente sospensione del riconoscimento, l'Autorità Competente può ai sensi dell'art. 54, paragrafo 2, lettera f), del Regolamento (CE) n. 882/2004 disporre la revoca del numero di riconoscimento o semplicemente di alcune attività. In questo caso l'Autorità Competente, oltre a motivare il provvedimento adottato, è tenuta a darne informazioni alla ditta titolare dello stabilimento riconosciuto sui diritti di ricorso avverso le decisioni adottate e sulle procedure e sui tempi applicabili. In particolare, va informato la ditta sulla possibilità di ricorrere, avverso il provvedimento di revoca, al TAR competente entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

In tale caso il **Servizio Veterinario dell'A.S.L.** propone allo STAP la revoca del riconoscimento.

Lo **STAP** adotta l'atto di revoca del riconoscimento e lo notifica alla ditta, per il tramite del Servizio Veterinario dell'A.S.L., e al Settore Veterinario. Copia della relata di notifica deve essere trasmessa allo STAP e al Settore Veterinario.

Lo STAP, contestualmente all'adozione dell'atto di revoca del riconoscimento, attraverso l'utilizzo del sistema informatico regionale "E-Grammata", invia copia del provvedimento al Settore Veterinario Regionale per consentire l'aggiornamento del sistema informativo nazionale SI.NTE.SI.

In caso di revoca del numero di riconoscimento dello stabilimento il Servizio Veterinario della A.S.L. competente provvede a mettere sotto proprio controllo i bolli sanitari ed a diffidare l'operatore dall'utilizzare i marchi di identificazione e/o materiali di imballaggio riportanti impresso il bollo sanitario/ marchio di identificazione.

P. PROCEDURA PER LA REVOCA DEL RICONOSCIMENTO A SEGUITO DI CESSAZIONE COMPLETA DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA

In caso di cessazione dell'attività produttiva in uno stabilimento riconosciuto, la ditta titolare del medesimo presenta la comunicazione di cessata attività al Servizio Veterinario della ASL competente.

Il Servizio Veterinario dell'A.S.L., ricevuta la comunicazione ne dà immediata comunicazione allo STAP ed al Settore Veterinario.

Lo STAP adotta l'atto di revoca del riconoscimento e lo notifica alla ditta per il tramite il Servizio Veterinario dell'A.S.L. e al Settore Veterinario. Copia della relata di notifica deve essere trasmessa allo STAP, e al Settore Veterinario.

Lo STAP, contestualmente all'adozione dell'atto di revoca del riconoscimento, attraverso l'utilizzo del sistema informatico regionale "E-Grammata", invia copia del provvedimento al Settore Veterinario Regionale per consentire l'aggiornamento del sistema informativo nazionale SI.NTE.SI.

Q. PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ATTO DI RICONOSCIMENTO A SEGUITO DI VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA DELLA SEDE OPERATIVA DELLO STABILIMENTO

Per ogni stabilimento, sull'atto di riconoscimento è riportato l'indirizzo dello stabilimento medesimo. In caso di modifica della toponomastica della sede dello stabilimento riconosciuto, è necessario che il titolare del medesimo comunichi al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio l'avvenuta variazione ai fini dell'aggiornamento dell'atto di riconoscimento. La comunicazione deve essere corredata dalla documentazione del comune probante le modifiche apportate.

Il Servizio Veterinario della A.S.L. ricevuta la comunicazione di variazione della toponomastica della sede dello stabilimento riconosciuto ne dà immediata comunicazione allo STAP.

Lo STAP, acquisita la comunicazione, modifica l'atto di riconoscimento e lo notifica alla ditta titolare delo stabilimento per il tramite il Servizio Veterinario della A.S.L.; copia della relata di notifica viene trasmessa allo STAP e al Settore Veterinario.

Lo STAP, contestualmente all'adozione della modifica dell'atto di riconoscimento, attraverso l'utilizzo del sistema informatico regionale "E-Grammata", invia copia del provvedimento al Settore Veterinario Regionale per consentire l'aggiornamento del sistema informativo nazionale SI.NTE.SI.

CAPITOLO III

A. PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE DEGLI STABILIMENTI DEL SETTORE DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (SOA)

Tutte le attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei SOA o di prodotti derivati sono soggette a registrazione ai sensi dell'art. 23 del Regolamento (CE) n. 1069/2009 secondo le procedure di seguito definite.

Al fine di ottenere la registrazione, la ditta titolare dello stabilimento presenta la domanda in duplice copia, di cui l'originale in bollo e una copia in carta semplice, al Servizio Veterinario della A.S.L. competente per territorio come da Mod. 9. Per i trasportatori la ditta è tenuta ad allegare all'istanza il Mod. 10.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione in originale o copia richiamata nel modello di istanza, resa conforme nei modi previsti dall'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e succ. modifiche.

Il Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. competente per territorio:

- 1. verifica la completezza della documentazione pervenuta;
- 2. entro 5 giorni (lavorativi) dal ricevimento della domanda effettua un sopralluogo ispettivo di verifica la rispondenza dello stabilimento ai requisiti strutturali (infrastrutture e attrezzature), previsti dai Regolamenti (CE) n. 1069/09 e 142/09 ed esprime parere favorevole alla registrazione indicando, se necessario, gli eventuali interventi di adeguamento. A questo scopo, l'ASL utilizza per il rilascio del parere il Mod. 5, Rev. 5 del 25/04/2012, previsto dal P.R.I. 2011 2014;
- 3. entro 2 giorni (lavorativi) dal sopralluogo ispettivo, in caso di parere favorevole, l'A.S.L. trasmette alla Regione Settore Veterinario la domanda, la documentazione prevista e una copia del Verbale di sopralluogo con il parere favorevole;

II Settore Veterinario Regionale:

- 1. ricevuta la comunicazione dall'ASL provvede a richiedere al sistema informativo nazionale SI.NTE.SI, previo inserimento dei dati dello stabilimento e della ditta titolare dello stesso, il numero di "registrazione" (approval Number) da attribuire.
- 2. Ricavato con il principio della casualità dal sistema informativo SI.NTE.SI. il numero di registrazione il Settore lo trasmette per via fax e/o posta elettronica al Servizio Veterinario dell'ASL. competente.

Il Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. competente per territorio ricevuto il numero di registrazione dal Settore Veterinario regionale lo notifica alla ditta che ha presentato la domanda di riconoscimento e trasmette copia con relata di notifica al Settore Veterinario.

La ditta titolare dello stabilimento è, altresì, tenuta a comunicare all'ASL di competenza la cessazione temporanea e/o la chiusura di attività soggette a registrazione. La cessione di azienda è comunicata dal nuovo titolare.

B. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITÀ DELLO STABILIMENTO REGISTRATO A SEGUITO DI RISCONTRO DI GRAVI NON CONFORMITA'

L'art. 54 del Reg. (CE) n. 882/2004 e succ. modifiche prevede che l'autorità competente, qualora riscontri una non conformità, interviene per assicurare che l'operatore ponga rimedio alla situazione e nel farlo deve tenere conto della natura della non conformità e dei dati precedenti dell'operatore relativi alla non conformità.

- Il Servizio Veterinario dell'A.S.L. notifica alla ditta titolare dello stabilimento registrato le non conformità rilevate, provvede alla sospensione dell'attività e/o delle attività registrate, dandone comunicazione al Settore Veterinario regionale.
- Il Settore veterinario regionale sospende lo stabilimento registrato nel sistema informatico nazionale SI.NTE.SI ed informa il Servizio Veterinario dell'A.S.L. dell'avvenuta sospensione del numero di registrazione;
- Il Servizio Veterinario dell'A.S.L. provvede a notificare alla ditta titolare dello stabilimento l'avvenuta sospensione del numero di registrazione nel sistema Si.NTE.SI. ed invia copia della relata di notifica al Settore Veterinario.

Per tutto il periodo di durata della sospensione allo stabilimento è interdetta l'attività e/o le attività oggetto della sospensione e qualunque altra attività ad esse collegate.

Su richiesta dell'operatore, ad avvenuta risoluzione delle non conformità, il Servizio Veterinario della A.S.L. effettua un sopralluogo al fine di verificare la rimozione delle carenze all'origine della sospensione ed il possesso incondizionato dei requisiti previsti dai Regolamenti (CE) n. 1069/09 e 142/11. In caso di esito favorevole del controllo, trasmette al Settore Veterinario regionale apposita relazione proponendo, al contempo, la **revoca della sospensione della registrazione nel** sistema informatico nazionale SI.NTE.SI.

Il Settore Veterinario Regionale, acquisita dall'ASL la richiesta di revoca della sospensione della registrazione, unitamente al verbale di sopralluogo, provvede a revocare la sospensione della registrazione nel sistema informatico nazionale SI.NTE.SI ed ad informare la ditta per il tramite il Servizio Veterinario dell'A.S.L.; copia della relata di notifica è trasmessa e al Settore Veterinario.

C. PROCEDURA PER LA SOSPENSIONE DELLA REGISTRAZIONE A SEGUITO DI INTERRUZIONE VOLONTARIA E TEMPORANEA DELL'ATTIVITA'

Su espressa richiesta della ditta titolare dello stabilimento registrato, può essere disposta la temporanea sospensione della registrazione nel sistema informatico nazionale SI.NTE.SI., che potrà essere revocata soltanto a seguito di parere favorevole del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente, in seguito a specifico sopralluogo ispettivo.

In questo caso, l'operatore del settore SOA presenta comunicazione al Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente sullo stabilimento.

- Il Servizio Veterinario dell'A.S.L. ricevuta la comunicazione dall'operatore del settore SOA ne dà immediata comunicazione al Settore Veterinario regionale.
- Il Settore veterinario regionale sospende lo stabilimento registrato nel sistema informatico nazionale SI.NTE.SI ed informa il Servizio Veterinario dell'A.S.L. dell'avvenuta sospensione del numero di registrazione;
- Il Servizio Veterinario dell'A.S.L. provvede a notificare alla ditta titolare dello stabilimento l'avvenuta sospensione del numero di registrazione nel sistema Si.NTE.SI. ed invia copia della relata di notifica al Settore Veterinario.

La revoca del provvedimento di sospensione, su richiesta dell'operatore è effettuata solo a seguito di specifico sopralluogo con espresso parere favorevole del Servizio Veterinario dell'A.S.L.

Il Settore Veterinario Regionale, acquisita dall'ASL la richiesta di revoca della sospensione della registrazione, unitamente al verbale di sopralluogo, provvede a revocare la sospensione della registrazione nel sistema informatico nazionale SI.NTE.SI ed ad informare la ditta per il tramite il Servizio Veterinario dell'A.S.L.; copia della relata di notifica è trasmessa al Settore Veterinario.

D. PROCEDURA PER LA REVOCA DELLA REGISTRAZIONE A SEGUITO DI RISCONTRO DI GRAVI NON CONFORMITA'

Nel caso vengano evidenziati a carico di un operatore SOA registrato problemi tali da non consentire la prosecuzione dell'attività, anche a seguito di una precedente sospensione della registrazione, l'Autorità Competente può ai sensi dell'art. 54, paragrafo 2, lettera f), del Regolamento (CE) n. 882/2004 disporre la revoca della registrazione. In questo caso l'Autorità Competente oltre a motivare il provvedimento adottato è tenuto a darne informazioni all'operatore del settore alimentare sui diritti di ricorso avverso le decisioni adottate e sulle procedure e sui tempi applicabili. In particolare, va informato l'operatore sulla possibilità di ricorrere avverso il provvedimento di revoca al TAR competente entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.

In tale caso il Servizio Veterinario dell'A.S.L. propone, motivandola, al Settore veterinario regionale la revoca della registrazione nel sistema informatico nazionale SI.NTE.SI.

Il Settore Veterinario regionale provvede a revocare la registrazione dello stabilimento nel nel sistema informatico nazionale SI.NTE.SI ed ad informare la ditta per il tramite il Servizio Veterinario dell'A.S.L.; copia della relata di notifica è trasmessa al Settore Veterinario

E. <u>PROCEDURA PER LA REVOCA DELLA REGISTRAZIONE A SEGUITO DI CESSAZIONE COMPLETA DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA</u>

In caso di cessazione dell'attività produttiva per un operatore SOA registrato, il responsabile della medesima presenta la comunicazione di cessata attività al Servizio Veterinario dell'ASL.

Il Servizio Veterinario dell'A.S.L. ricevuta la comunicazione dall'operatore del settore SOA ne dà immediata comunicazione al Settore Veterinario.

Il Settore Veterinario Regionale provvede a revocare la registrazione dello stabilimento nel sistema informatico nazionale SI.NTE.SI e ad informare la ditta per il tramite il Servizio Veterinario dell'A.S.L.; copia della relata di notifica è trasmessa al Settore Veterinario

F. PROCEDURA PER L'GGIORNAMENTO DELL'ATTO DI REGISTRAZIONE A SEGUITO DI VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA DELLA SEDE OPERATIVA.

Per ogni stabilimento, all'atto di registrazione è riportato l'indirizzo dello stabilimento medesimo. In caso di modifica della toponomastica della sede dello stabilimento registrato, è necessario che il titolare del medesimo comunichi al Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio l'avvenuta variazione ai fini dell'aggiornamento del registro. La comunicazione deve essere corredata dalla documentazione del Comune probante le modifiche apportate.

Il Servizio Veterinario dell'A.S.L., ricevuta la comunicazione di variazione della toponomastica della sede dello stabilimento registrato, ne dà immediata comunicazione al Settore Veterinario regionale.

Il Settore Veterinario regionale, acquisita la comunicazione, provvede a modificare l'indirizzo dello stabilimento registrato nel informatico nazionale SI.NTE.SI e ad informare la ditta per il tramite il Servizio Veterinario dell'A.S.L.; copia della relata di notifica è trasmessa al Settore Veterinario.

CAPITOLO IV

PROCEDURA PER L'IMPLEMENTAZIONE SUL SISTEMA INFORMATICO REGIONALE "GISA" DEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI/REGISTRATI AI SENSI DEI REG. (CE) nN. 853/2004 - 1069/2009 -142/11

Al fine di implementare in maniera esaustiva la banca dati regionale con i dati storici ed aggiornati relativi a ciascuno stabilimento riconosciuto/registrato ai sensi dei Regolamenti (CE) nn. 853/2004, 1069/09 e 142/11, i Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL, i Settori Tecnici Amministrativi Provinciali Assistenza Sanitaria (STAP) ed il Settore Veterinario regionale, ciascuno per la parte di competenza, implementano sul sistema informativo regionale "GISA" i dati e le informazioni relative ad ogni nuovo stabilimento riconosciuto o registrato, utilizzando le procedure di seguito riportate.

Tutte le procedure relative al riconoscimento/registrazione degli stabilimenti e le relative variazioni (sospensione – revoca – variazione della titolarità) descritte nei precedenti capitoli sono inserite nel predetto sistema informativo a partire dalla prima fase istruttoria avviata presso l'ASL competente a ricevere le istanze.